REGOLAMENTO (CEE) N. 3549/81 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1981/1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che gli articoli 16, 17 e 16, e l'allegato B degli accordi di cooperazione tra la Comunità economica europea e, rispettivamente, la Tunisia (3), il Marocco (4) e l'Algeria (5) prevedono, all'importazione nella Comunità d'olio d'oliva della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune — a condizione che i suddetti paesi riscuotano una tassa all'esportazione — una riduzione forfettaria, pari a 0,60 ECU per 100 chilogrammi, del prelievo applicabile a codesto olio, nonché una riduzione del prelievo stesso corrispondente all'importo della tassa speciale, a concorrenza di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, ai sensi della diminuzione contemplata dagli articoli succitati e 12,09 ECU per 100 chilogrammi, ai sensi dell'importo aggiuntivo previsto dagli allegati B sopra menzionati;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 1508/76 (6), (CEE) n. 1514/76 (7) e (CEE) n. 1521/76 (8), modificati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2922/79 (9), hanno definito le modalità di applicazione degli accordi di cui sopra;

considerando che le parti contraenti hanno convenuto, tramite scambi di lettere, di fissare l'importo aggiuntivo a 12,09 ECU per 100 chilogrammi per il periodo 1° novembre 1981 — 31 ottobre 1982;

considerando che occorre modificare in questo senso i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) dei regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76 è sostituito dal testo seguente:

« b) di un importo pari alla tassa speciale all'esportazione riscossa dalla Tunisia, dall'Algeria, dal Marocco per tale olio nei limiti di 12,09 ECU per 100 chilogrammi, importo maggiorato dal 1° novembre 1981 al 31 ottobre 1982, di 12,09 ECU per 100 chilogrammi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. KING

(1) GU n. C 291 del 12. 11. 1981, pag. 11.
(2) GU n. C 287 del 9. 11. 1981, pag. 103.
(3) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 195.
(4) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 98.
(5) GU n. L 141 del 28. 5. 1976, pag. 2.
(6) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.
(7) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.
(8) GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.
(9) GU n. L 333 del 27. 12. 1979, pag. 13.